

STATUTO "Gospel Sound Machine APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (CTS) e del Codice civile, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Gospel Sound Machine APS"**, in breve **"G.S.M. APS"**.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e in costanza della stessa, l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS.

L'Associazione ha durata illimitata e sede legale in Chieti, Via S. Spaventa n.19. Eventuali variazioni della sede all'interno del Comune non comportano modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo in modo particolare la musica Gospel, la musica corale e popolare, la cultura musicale e la formazione artistica.

In particolare, l'Associazione:

- valorizza e diffonde la musica Gospel, attraverso la realizzazione di manifestazioni musicali o teatrali, concerti, rassegne, festival, concorsi e attività affini, ancorché a livello dilettantistico;
- promuove la ricerca, la produzione e la diffusione di nuove musiche, con attenzione al patrimonio culturale locale e nazionale;
- favorisce la collaborazione tra associati e con istituzioni pubbliche e private;
- organizza corsi, seminari e attività educative, anche in ambito scolastico.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017:

- educazione e formazione (lett. d);
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (lett. f);
- attività culturali, artistiche e ricreative (lett. i);
- attività turistiche di interesse sociale e culturale (lett. k);
- prevenzione della dispersione scolastica e povertà educativa (lett. l).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, come sopra indicate, sempreché abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Art. 3 - Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità associative, senza discriminazioni, che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 per le Associazioni di Promozione Sociale.

Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri, compreso il versamento della quota annuale associativa, se prevista. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, e l'ammissione è deliberata dal Consiglio

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*

Direttivo su domanda scritta. In caso di rigetto, l'interessato può chiedere riesame all'Assemblea.

La quota annuale sociale, eventualmente prevista, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 4 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa e votare in Assemblea (se iscritti da almeno 3 mesi);
- eleggere ed essere eletti negli organi sociali;
- essere informati sulle attività e consultare i libri sociali;
- presentare denunce ai sensi dell'art. 29 CTS.
- Sono tenuti a:
 - rispettare statuto, regolamenti e delibere;
 - contribuire al buon funzionamento dell'Associazione;
 - non arrecare danni morali o materiali;
 - versare la quota annuale associativa, se prevista.

Art. 5 - Perdita della qualifica

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso. Il recesso è comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze e può essere impugnata davanti all'Assemblea. È ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 mesi.

Art. 6 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vicepresidente;
- Organo di controllo (se previsto dall'art. 30 CTS);
- Revisore legale dei conti (se previsto dall'art. 31 CTS).

Le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese documentate.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, anche per le votazioni previste per il rinnovo degli Organi Sociali. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota annuale associativa, se prevista. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona appositamente nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro i successivi sessanta (60) giorni.

L'Assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente, o un componente del Consiglio Direttivo, o l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- approva bilancio e bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca il Direttore Artistico e musicale, nonché il Direttore Tecnico responsabile dei concerti, determinandone gli eventuali compensi;
- determina linee programmatiche;
- delibera su modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- decide su ammissioni ed esclusioni contestate.
- approva e modifica un regolamento interno per disciplinare aspetti organizzativi non previsti dallo statuto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria



L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno della metà più uno degli associati e il voto favorevole che rappresenti almeno un terzo del totale degli associati iscritti all'Associazione ed aventi diritto al voto, in seconda convocazione.

Essa delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno dei tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

È composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea, dura in carica 2 anni, e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente, tra i propri componenti;
- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati;
- stabilisce l'entità della quota annuale associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati "non eletti". Allorché questa graduatoria fosse esaurita o inesistente, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Art. 12 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede gli organi sociali, cura l'ordinaria amministrazione.

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 13 - Direttore Artistico e Direttore Tecnico

Il Direttore Artistico sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico. Dirige l'Associazione corale nello svolgimento delle proprie attività, secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico e musicale decide i brani da eseguire e sceglie i solisti. Si riserva inoltre di scegliere, a suo insindacabile giudizio, eventuali formazioni diverse dal coro nel suo complesso alle quali far eseguire singoli brani o a cui affidare la partecipazione a serate e/o concerti anche senza la partecipazione della corale al completo. Il Direttore Tecnico è responsabile della supervisione e della gestione di tutte le

[Firma]

[Firma]

apparecchiature tecniche, elettriche ed elettroniche necessarie allo svolgimento delle attività associative. Cura la predisposizione e la messa a punto delle attrezzature (amplificazione, luci, palco, strumenti, ecc.) ed è incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. Riferisce al Consiglio Direttivo in merito a ogni esigenza tecnica dell'Associazione. Egli gestisce i rapporti con soggetti privati ed Enti pubblici per la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, concerti e attività affini. Relaziona al Consiglio Direttivo sulle scelte effettuate e sui criteri adottati, ottenendo sempre il nulla osta preventivo per qualsiasi impegno verso terzi.

Art. 14 - Organo di controllo e Revisione

L'Organo di controllo è nominato se ricorrono le condizioni dell'art. 30 CTS. Vigila sulla gestione e può svolgere revisione legale se iscritto al Registro dei Revisori. Se previsto dall'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina un Revisore legale o una società di revisione.

Art. 15 - Libri sociali

L'Associazione tiene:

- libro degli associati;
- libri delle adunanze e deliberazioni;
- registro dei volontari.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 16 - Risorse economiche, utili e patrimonio

Le risorse dell'Associazione provengono da quote associative, contributi, donazioni, lasciti, raccolte fondi e altre entrate ammesse dal CTS. I beni sono intestati all'Associazione e inventariati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 - Bilancio e rendicontazione

Il bilancio è annuale, redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 CTS, approvato dall'Assemblea e depositato nel RUNTS.

Il bilancio sociale è redatto nei casi previsti dall'art. 14 CTS.

Art. 18 - Norma di rinvio

L'Assemblea può adottare un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e della normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e della normativa vigente.



appartenente alla categoria delle attività associative. (Cura la predisposizione e la messa a disposizione e la messa a disposizione delle stesse palestre, attrezzature, ecc.) ed è incaricato della gestione dell'attività sportiva e della gestione dell'attività culturale e ricreativa. L'incarico è a tempo pieno e a tempo parziale. L'incarico è a tempo pieno e a tempo parziale. L'incarico è a tempo pieno e a tempo parziale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

Il presente atto è stato qui registrato il 09/01/2026
a. a. 2 alla 3
Valore di € 200,00 data 09/01/2026



Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro i 4 giorni dalla data della richiesta, presentata all'organo competente.

Art. 16 - Risorse economiche, patrimonio

Le risorse dell'Associazione provengono da quote associative, contributi, donazioni, lasciti, cessione di beni o altre entrate somme dal CTS. I beni sono intestati all'Associazione e sono destinati all'uso dell'ente. L'Associazione ha il diritto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali plusvalori, per le finalità previste dall'articolo 1 del presente statuto. L'Associazione ha il diritto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali plusvalori, per le finalità previste dall'articolo 1 del presente statuto. L'Associazione ha il diritto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali plusvalori, per le finalità previste dall'articolo 1 del presente statuto.

Art. 17 - Bilancio e rendicontazione

Il bilancio è annuale, redatto ai sensi di legge, e approvato dall'Assemblea e depositato nel CTS. Il bilancio sociale è redatto nei casi previsti dall'art. 14 CTS.

Art. 18 - Norme di attuazione

L'Assemblea può adottare un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e della normativa vigente. Nel caso non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e della normativa vigente.

[Handwritten signature]